

www.expartecreditoris.it**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania Garrisi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale per gli affari contenziosi 2014 tra

MUTUATARIO

attore

contro

BANCA

convenuto

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 281sexies
c.p.c.**

Risulta stipulato tra le parti il contratto di mutuo ipotecario del 30 novembre 2006, per € 150.000,00 con un piano di ammortamento di 360 rate a rimborso mensile (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).

Il tasso di interesse nominale (TAN) è stato convenuto nel contratto nella misura del 5 % e parimenti in contratto è stato determinato il tasso di mora, pari al 7 %.

Dall'analisi dell'atto di citazione emerge che parte attrice ha dedotto la violazione della normativa antiusura (l. n. 108/96) in relazione al superamento del tasso soglia usura pro tempore con riferimento alla somma degli interessi corrispettivi e moratori (cfr. atto di citazione p. 2 che rinvia alla perizia stragiudiziale): le altre contestazioni, svolte nella memoria istruttoria, non possono dunque essere esaminate in quanto avanzate tardivamente, cioè oltre il limite costituito dalla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., che è riservata alle "precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte".

Quanto alla pretesa illegittimità del mutuo per sommatoria tra tasso convenzionale e tasso di mora, come ormai affermato dall'orientamento giurisprudenziale più che consolidato, anche di questa sezione del Tribunale di Roma (cfr. ex multiis, Tribunale di Roma, ord. 7/5/2015, 26/1/2016 sent. n. 1463, 15/6/2016 sent. n. 12292), si tratta di operazione matematica finanziaria scorretta.

L'erroneità della metodologia è stata sottolineata dalla recente dottrina ma anche dalla giurisprudenza (cfr., ex multiis, Tribunale di Milano ordinanza del 28.01.2014, Tribunale di Napoli, 18 aprile 2014 n. 5949, Tribunale di Trani, 10.03.2014, Tribunale di Verona, 27 aprile 2014, Tribunale di Torino, 17.09.2014, Tribunale di Roma del 25 giugno 2015, Tribunale di Trento del 25 febbraio 2016, Tribunale di Lanciano, sentenza n. 127 del 16.03.2016, Tribunale di Reggio Emilia del 14 aprile 2016, Tribunale di Pavia del 1 giugno 2016, Tribunale Bologna del 24 febbraio 2016, Tribunale di Rimini del 28 maggio 2016, Tribunale di Monza del 7/9/2016, Tribunale Milano 21.9.2016 n. 10450, Tribunale Cagliari

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, n. 1816 del 24 gennaio 2018

19.10.2016), nonché dal Collegio di Coordinamento ABF (decisione n. 1875 del 28 marzo 2014).

La tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori si fonda su un'errata interpretazione della nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13 la quale, lungi dall'aver consacrato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ha al più affermato che anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, sono soggetti ad un controllo di usurarietà.

Come lucidamente affermato dalla giurisprudenza di merito *“la tesi della sommatoria del tasso di mora a quello corrispettivo, connotata da una insanabile impossibilità logico-matematica, non trova conferma nemmeno nella sentenza della Cassazione n.350/2013, che si limita ad affermare il principio, certamente condiviso, secondo cui si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo”* (cfr. Tribunale di Milano sentenza n. 8755 del 16.7.2015).

In relazione alla errata lettura della giurisprudenza di Cassazione citata, espressamente si è infatti evidenziato che: *“Fortunatamente la Cassazione non ha mai detto una simile mostruosità poiché la citata decisione ha solo detto che il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione dell'usura e ciò vuol dire che il Giudice deve verificare se, il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati, superino o meno il tasso soglia (...). Che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che trova alcun riscontro nel testo della decisione e sostenere il contrario, (...) è sintomo o di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto”* (cfr. Tribunale di Padova, 10 marzo 2015).

Infatti la differenza “ontologica” tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi costituirebbe un elemento ostativo all'applicazione della regola del cumulo: gli interessi moratori rientrano infatti tra quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di “moral suasion” finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore e rappresentano quindi una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria, del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi rappresentano il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. Civ., 22 dicembre 2011, n. 28204).

La più recente giurisprudenza di merito ha ribadito quindi *“la diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi. Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi”* (cfr. Tribunale di Roma, 20.04.2015).

Ancora come anche statuito da questa sezione del Tribunale di Roma *“I due tipi di interessi, corrispettivi e di mora, sono infatti diversi e adempiono a funzioni differenti, i primi rappresentano il corrispettivo concordato per il finanziamento l'inadempimento del debitore all'obbligo di restituire le somme come concordato. Del resto l'applicazione degli interessi di mora è meramente eventuale, avvenendo solamente nel caso di inadempimento del debitore, ipotesi ovviamente non fisiologica del rapporto. Posizione del resto conforme con le*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, n. 1816 del 24 gennaio 2018

indicazioni della Banca d'Italia, per la quale "gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la Banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria del credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora (Banca d'Italia, nota di "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" del 3.7.2013, in www.bancaditalia.it). Posizione che conferma, ove necessario, la differenza tra tassi convenzionali e tassi di mora e, quindi, la non accoglibilità della richiesta attrice di elidere tutti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento, solo per la pretesa usurarietà dei tassi di mora" (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 23549/2016).

È evidente che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria "rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario" (cfr. Tribunale di Napoli Nord, 20.06.2016, n. 939; nello stesso senso Tribunale di Bergamo, 25.02.2016, n. 734; Trib. Reggio Emilia, 24 febbraio 2015, Trib. Roma, ord. 2 novembre 2016; Trib. Roma 12 maggio 2016; Trib. Roma 26 gennaio 2016; Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).

L'orientamento è dunque più che consolidato.

Per i motivi di diritto esposti, la domanda va rigettata: in relazione a tali principi del tutto inutile era l'attività istruttoria richiesta da parte attrice.

Ritiene inoltre il Tribunale di aderire all'orientamento secondo cui proporre una domanda e coltivarla sostenendo la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori espone alla condanna d'ufficio ex art. 96, comma 3°, c.p.c. (Trib. Verona 23/4/2015 n. 1070, Trib. Padova 10/3/2015 e 17/2/2015).

È stato condivisibilmente sostenuto infatti che "La palese ed evidente strumentalità della domanda, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte, impone la condanna d'ufficio dell'attrice per lite temeraria ex articolo 96 comma 3 c.p.c. (cfr. Trib. Verona 23/4/2015 n. 1070, Trib. Padova 10/3/2015 e 17/2/2015), equitativamente indicando l'importo di tale condanna in una somma pari a quella relativa alle spese di lite (cfr. Cass. n. 21570/2012 per la legittimità, congruità e ragionevolezza, di una pronuncia di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., anche ad una somma pari al triplo delle spese di lite)" (cfr. Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 06/10/2015, n. 1297).

In particolare, giova evidenziare il comportamento processuale di parte attrice che ha agito in giudizio sostenendo tesi che non hanno trovato alcun riscontro probatorio poiché l'unica o comunque la principale doglianza era relativa alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, n. 1816 del 24 gennaio 2018

A livello istruttorio è stata prodotta una perizia di parte del tutto inattendibile e che giunge a conclusioni apodittiche; non sono stati prodotti i decreti ministeriali di cui alla l. n. 108/96, indispensabili per la verifica di usurarietà e in relazione ai quali è stato sostenuto che il “mancato assolvimento da parte dell’attore dell’onere di dimostrare l’esistenza e il contenuto degli invocati decreti ministeriali osta a che possa ritenersi sufficientemente dimostrata la violazione degli stessi, essendo precluso al giudice ogni accertamento officioso sul punto, sia pure per il tramite del consulente tecnico d’ufficio che, come noto, pur potendo di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, non può acquisire anche fatti che, come nel caso in esame, essendo posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti (cfr. Cass. 23 giugno 2015, n. 12921; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577)” (cfr. Trib. Roma, 12 settembre 2016).

Rigettate le richieste istruttorie e rinviata la causa per conclusioni, parte attrice non ha neanche provveduto a depositare le note finali e all’odierna udienza ha continuato ad insistere nelle proprie conclusioni.

Tale comportamento complessivo è “*sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell’evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto. In entrambi i casi l’intera impostazione che la parte ha dato alla presente causa è sintomo di grave negligenza a fronte della totale vaghezza delle deduzioni dimesse, peraltro introdotte con un atto fatto sostanzialmente in serie rispetto a tanti altri procedimenti similari, all’unico scopo di ottenere una CTU che sopperisca al vuoto argomentativo dell’atto di citazione. Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c. anche in considerazione del fatto che tale modo di affrontare la materia bancaria denota la volontà di creare un contenzioso seriale in questa materia che invece è estremamente tecnica e complessa e che colpa anche la gravissima congiuntura economica che ha colpito famiglie ed imprese, meriterebbe di essere trattata con diverso approccio processuale*” (cfr. Trib. Padova sez. II, 10/3/2015, cit.).

Parte attrice dunque va condannata d’ufficio ex art. 96, comma 3°, c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, in considerazione del fatto che con tale riforma il legislatore ha introdotto una forma di “*punitive damages*” in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso, già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l’aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.

“*Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l’aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado così come recepito dal nostro ordinamento con la legge 89/2001 cd. Legge Pinto in applicazione dell’art. 6 C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari*” (cfr. Trib. Padova sez. II, 10/3/2015, cit.).

Ciò premesso, in ordine alla quantificazione si richiama l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “*In tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell’art. 96 c.p.c., aggiunto*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, n. 1816 del 24 gennaio 2018

dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari.

Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari) (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30/11/2012, n. 21570), il Tribunale reputa equo liquidare a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., la somma del doppio delle spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014.

La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- rigetta la domanda proposta da MUTUATARIO;
- condanna MUTUATARIO alla refusione delle spese di giudizio sostenute da BANCA quale mandataria della omissis, che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, per spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge;
- visto l'art. 96, comma 3°, c.p.c, condanna MUTUATARIO a corrispondere a BANCA, quale mandataria della omissis la somma di € 18.000,00.

Così deciso in Roma, all'udienza del 24 gennaio 2018

Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*